

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Adempimenti Dichiarazione Iva, la check list delle opzioni per i contribuenti

**Magrini, Parodi,
Santacroce**
— a pag. 35

Dichiarazione Iva, la check list per le scelte dei contribuenti

Scadenze

Con l'invio entro il 2 marzo niente liquidazione per l'ultimo trimestre 2025

Le società di comodo non devono indicare la durata della condizione

**Marco Magrini
Paolo Parodi
Benedetto Santacroce**

Sono iniziate le operazioni per la definizione della dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno d'imposta 2025. Coloro che hanno necessità di richiedere il rimborso del credito accelerano le attività, al fine della presentazione telematica del modello dichiarativo già possibile fino dal 1° febbraio scorso. Chi provvede all'invio telematico della dichiarazione entro il 28 febbraio (quest'anno entro il lunedì 2 marzo cadendo il 28 febbraio di sabato) inserendo nel quadro VP i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025 (art. 21-bis, comma 1 del Dl 78/2010), evita l'invio della Lipe.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione scadrà il prossimo 30 aprile e per coloro che non vi provvederanno tempestivamente e vorranno evitare l'omissione ci sarà l'ultima possibilità entro il 29 luglio (cioè novanta giorni dal termine ordinario) con pagamento della sanzione ridotta di 25 euro.

Coloro che operano con applicazione del pro-rata, in quanto, ad esempio, pongono in essere operazioni esenti sulla base dell'art. 10 del Dpr. 633/1972, hanno in verità l'esi-

genza di definire presto i dati della dichiarazione, in particolare quelli che comportano la determinazione della percentuale di detraibilità da pro-rata definitivo dell'anno d'imposta 2025. Questa, infatti, è essenziale non solo per stabilire la quota dell'Iva presente nel quadro VF (acquisti) che può essere detratta e così determinare il credito / debito della dichiarazione, ma anche per essere utilizzata in via provvisoria fino dalla liquidazione Iva dell'anno d'imposta 2026 a partire dal mese di gennaio. Se dai calcoli della dichiarazione, compreso le rettifiche della detrazione ed il pro-rata di detraibilità, dovesse emergere un debito d'imposta d'importo superiore a 10,33 euro, il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo. un'ulteriore anche posticipare ulteriormente il pagamento del saldo da dichiarazione: entro il 30 giugno il versamento dovrà esseremaggiorato in misura pari allo 0,4% per mese o frazione successivo alla scadenza del 16 marzo, arrivando anche a versare l'importo entro il 30 luglio applicando però un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% da calcolarsi sull'importo maggiorato dovuto entro il 30 giugno; è poi possibile, sul predetto importo, il pagamento rateizzato secondo le regole vigenti per la dichiarazione redditi.

Il modello Iva 2026 contiene alcune novità di cui occorre tenere conto. Ad esempio, per le società, c.d. "di comodo" non deve essere indicata nel rigo VA15 la durata della qualifica che impedisce la detrazione del credito Iva annuale o la sua perdita, tanto che nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l'attestazione di operatività. Ciò in conformità all'orientamento espresso dalla corte di Cassazione a seguito della sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024 della

Cgue che ha dichiarato illegittime le limitazioni all'esercizio del diritto di detrazione previste dalla normativa italiana nei confronti delle società non operative. Trova spazio in dichiarazione (rigo VE38 e VJ30) anche il regime transitorio opzionale relativo alle prestazioni di servizi rese ad imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, per applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 6, lettera. a-quinquies), in attesa di applicazione del regime dell'autorizzazione comunitaria richiesta al Consiglio europeo (articolo 1, commi 59-63, legge 207/2024). Coloro che si trovano ad avere ricevuto nel corso del 2026 fatture emesse dai propri cedenti o prestatori nel corso dell'anno 2025, potranno valutare se tenere conto già conto, ai fini della detrazione dell'Iva in dichiarazione annuale, delle novità interpretative proposte dal Tribunale Ue che ha affermato che deve essere consentita la detrazione dell'Iva nel periodo in cui il diritto è sorto, anche se il cessionario o committente è venuto in possesso della fattura di acquisto nell'anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione (sentenza dell'11 febbraio 2026 causa T-689/24), posto che la prassi nazionale (circolare 1/E/2018) fino ad ora aveva sostenuto che la detrazione dovesse essere effettuata in riferimento al periodo d'imposta in cui il soggetto veniva materialmente in possesso della fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GIOVEDÌ IN EDICOLA



FOCUS NORME E TRIBUTI

Novità ed esempi sul modello Iva annuale, in abbinata con Il Sole 24 Ore al prezzo totale di 3 euro